



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto
Chioggia

ORDINANZA N° 14/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTA** l'Ordinanza n.1864/18 in data 26 aprile 2018 dell'Ufficio di Gabinetto – Sezione Ordine Pubblico della Questura di Venezia – Manifestazione organizzata dal Comitato NO GPL per il giorno 28/04/2018;
- VISTA** l'Ordinanza n° 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm.ii. di questa Capitaneria di Porto con la quale è approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Chioggia";
- RITENUTO** necessario, per la parte di competenza, regolamentare lo specchio acqueo interessato dallo svolgimento della manifestazione e nel contempo garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTI** gli artt. 2, 30, 62, 63, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

Che in data **28 aprile 2018** è annunciata una manifestazione organizzata dal "Comitato NO GPL" di Chioggia che prevede il possibile raduno di alcune imbarcazioni da diporto in laguna, nel Canale Lombardo Esterno, antistante il c.d. "ponte del musicchiere" e precisamente nei pressi della banchina di attracco delle navi gasiere.

ORDINA

Art. 1

Interdizione area marittima

In ragione della manifestazione di cui al rende noto, e delle numerose unità che potrebbero parteciparvi, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 del giorno **28 aprile 2018** e comunque sino al termine della manifestazione, la navigazione del naviglio mercantile =>500T.S.L., da e per lo scalo portuale di Val da Rio sia in ingresso che in uscita, è temporaneamente sospesa. E' consentita la navigazione delle restanti unità non facenti parte della manifestazione, con l'obbligo per le stesse di mantenersi ad una distanza di sicurezza, navigando per quanto possibile, sul limite ovest del Canale Lombardo Esterno.

Art. 2

Deroghe

Alle unità partecipanti alla manifestazione, in deroga all'art.20 del Regolamento accosti di cui all'ordinanza n.20/2011 citata nelle premesse è consentito navigare e sostare, nel giorno e nel luogo di cui al rende noto, ponendo comunque in essere ogni utile accorgimento al fine di non arrecare pregiudizi per la sicurezza, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale di polizia eventualmente presente.

Non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio.

Art. 3

Disposizioni finali e sanzioni

Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente provvedimento saranno puniti a norma di legge ed i trasgressori saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che possano derivare a persone e/o cose per effetto delle trasgressioni commesse.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, del Comune di Chioggia, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/chioggia.

Chioggia, 26 Aprile 2018

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39)